

Gli obblighi di misura della concentrazione annua di gas radon nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii.

Il D.Lgs. 101/2020 ha introdotto l'obbligo di misurazione della concentrazione di gas radon nei:

- luoghi di lavoro sotterranei;
- luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra, localizzati nelle aree di cui all'articolo 11 (**aree prioritarie**);
- stabilimenti termali;
- specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano Nazionale d'Azione per il Radon (PNAR) di seguito indicate:

SPECIFICHE TIPOLOGIE DI LUOGHI DI LAVORO (PNAR)	
1	Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta
2	Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)
3	Centrali idroelettriche

Di seguito le tempistiche per l'assolvimento agli obblighi normativi di misurazione annua per tipologia di luogo di lavoro:

DESTINAZIONE D'USO DELL'EDIFICIO	TERRITORIO DI INTERVENTO	PIANO DELL'EDIFICIO	TEMPISTICHE DI APPLICAZIONE per il completamento della misura
Luoghi di lavoro	Nazionale	• Sotterraneo	Entro 24 mesi decorrenti dall'inizio dell'attività
Luoghi di lavoro	Aree prioritarie	• Semi-sotterraneo • Piano terra	Entro 18 mesi dalla pubblicazione in G.U. dell'elenco delle aree prioritarie da parte della Regione
Stabilimenti termali	Nazionale	-	Entro 24 mesi decorrenti dall'inizio dell'attività
Locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell'acqua in vasca aperta	Nazionale	-	Entro 24 mesi dal 21 Febbraio 2024
Impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente)	Nazionale	-	Entro 24 mesi dal 21 Febbraio 2024
Centrali idroelettriche	Nazionale	-	Entro 24 mesi dal 21 Febbraio 2024

Le misure vanno ripetute ogni otto anni qualora non vi sia il superamento del Valore di Riferimento.

Apparato sanzionatorio

L'apparato sanzionatorio relativo alla fase di misura è trattato agli artt.li 205, 211, 215, 225 del D. Lgs. n. 101/2020 e ss.mm.ii., dove sono riportate le sanzioni penali ed amministrative relative all'inosservanza di quanto disposto dal decreto per le sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti, in particolare:

- mancata esecuzione delle misurazioni annue (Art. 205);
- mancata attuazione delle attività di risanamento (Art. 205);
- mancata comunicazione dei risultati di misurazione o altre attività (Art. 215);
- ostacoli al controllo (Art. 225).